



# COMUNE DI LIMBADI

*Provincia di Vibo Valentia*

Viale Europa - 89844 LIMBADI  
Tel. 0963 85006 – fax 0963 85005  
<http://www.comune.limbadi.vv.it>  
pec: [protocollo.limbadi@asmepec.it](mailto:protocollo.limbadi@asmepec.it)

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **INDICE**

### **CAPO I° - PRINCIPI GENERALI**

ART. 1 - FINALITA'

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 4 - PRINCIPI GENERALI

ART. 5- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 6 - UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI

### **CAPO II° OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

ART. 7 - NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE

ART. 8 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO;

ART. 9 - RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO

ART.10 - PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE

ART.11- NOMINA A RESPONSABILE EX ART. 28 REG. EU 2016/679 PER INTERVENTI TECNICI SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

### **CAPO III° TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ART. 12 - VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSULTAZIONE PREVENTIVA CON L'AUTORITÀ DI CONTROLLO;

ART. 13 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

ART. 14 - MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

ART. 15 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

ART. 16 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

ART. 17 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

ART. 18 - DIRITTI DELL'INTERESSATO;

ART. 19 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

ART. 20 - COMUNICAZIONE DEI DATI;

ART. 21 - SICUREZZA DEI DATI

ART. 22 - DEPOSITO DI RIFIUTI

ART. 23 - CESSAZIONE DELL' ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 24 - LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

### **CAPO IV° TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

ART. 25 - TUTELA

ART. 26 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI;

ART. 27 - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

### **CAPO V° - DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 28 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 29 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

ART. 30 - NORMA DI RINVIO

### **CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI**

## **ART. 1 - FINALITÀ**

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio Comunale di Limbadi, utilizzato dal Comando di Polizia Locale, si svolga per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla loro riservatezza e alla identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

## **Art. 2 Definizioni.**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b. per "**trattamento**", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c. per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d. per "**titolare**", l'Ente Comune di Limbadi, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e. per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f. per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
- g. per "**interessato**" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- h. per "**persona autorizzata**", il dipendente o l'incaricato esterno autorizzato al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- i. per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k. per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- l. per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

## **Art. 3 Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Limbadi e collegato all'Ufficio di Polizia Locale.

## **Art. 4 Principi Generali**

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti:

**A. Principio di liceità:** il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è

necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Comando di Polizia Locale sono investiti;

**B. Principio di necessità:** i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

**C. Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

**D. Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi; è consentita la videosorveglianza per la sicurezza urbana, per la tutela ambientale, quale ad esempio l'abbandono dei rifiuti e, più in generale, come misura complementare volta a migliorare la sicurezza delle persone.

#### **Art. 5 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.**

1.

I trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la centrale operativa della Polizia Locale.

2. Il sistema di videosorveglianza è costituito da:

- Una rete di telecamere per la videosorveglianza di contesto mediante telecamere fisse e telecamere mobili per vigilanza sui rifiuti e finalità di Polizia Giudiziaria;

3. Le finalità istituzionali degli impianto di videosorveglianza, conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Limbadi dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, dalle Leggi e Regolamenti Regionali nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali, sono indicate nei seguenti ambiti generali:

- protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o la repressione dei reati commessi dai soggetti pubblici, la razionalizzazione ed il miglioramento dei servizi al pubblico volti anche all'accrescimento della sicurezza degli utenti;

- tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;

- sovrintendere alla vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare sia i comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e comportano un decadimento della qualità urbana, sia i pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tutelando in tal modo altresì le fasce più deboli della popolazione;

- vigilanza sul traffico e ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali, anche mediante le telecamere di "lettura targhe";

- rilevazione delle infrazioni e degli illeciti di competenza specifica della Polizia Locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche, al rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito rifiuti, soltanto qualora non sia possibile procedere efficacemente agli accertamenti con sistemi tradizionali meno invasivi;

- rilevazione delle situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, al fine di consentire l'intervento degli operatori;

- acquisizione di prove nel quadro delle competenze e deleghe attribuite dalla Legge, al fine di consentire la riproduzione video dei fatti rilevanti ai fini del presente articolo e dei quali si abbia avuto notizia successivamente al loro verificarsi e non siano stati visualizzati dall'operatore nel momento della loro realizzazione;

- rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni commesse dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

5. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare. 6. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad esempio, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nel quale la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, dovranno opportunamente essere oscurati o comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.

7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.

8. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

## **Art. 6 - Utilizzo di particolari sistemi mobili.**

### **A) Foto Trappole.**

Sul territorio comunale possono essere posizionate telecamere mobili (foto trappole) con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo o fotocamere autonome, ad alimentazione autonoma, dotate di sistema di innesco automatico, attivato a seguito di movimento di cose, persone o animali, avvenuto in un determinato spazio di interesse, monitorato da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o videoclip.

Una volta avvenuto il movimento in esame, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video, in base alle impostazioni precedentemente programmate.

Gli apparati di videosorveglianza mobile vengono posizionati secondo necessità, esclusivamente nei luoghi teatro di illeciti penali o amministrativi, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una "misura necessaria e proporzionata", si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

Per tutto quanto non previsto specificatamente in materia di utilizzo delle foto trappole, si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia e del presente regolamento di Videosorveglianza

## **ART.7 - Notifica preventiva al Garante**

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

## **ART. 8 - Titolare del Trattamento**

1. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Limbadi al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

#### **ART. 9 - Responsabile interno del trattamento.**

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio è designato quale Responsabile interno del trattamento dei dati personali rilevati. Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il responsabile interno designa per iscritto le persone fisiche incaricate del trattamento ed autorizzate al materiale trattamento dei dati personali, ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare, e utilizzando gli impianti nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti.
6. Il numero di soggetti individuato deve essere delimitato e sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Il titolare può individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali, ad esempio, registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom.
7. Il Responsabile interno può provvedere altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti, le operazioni di propria competenza, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali, ad esempio, la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom.
8. Gli incaricati sono individuati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia per il trattamento e la sicurezza dei dati. Agli stessi sono affidati compiti specifici e indicate le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
9. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.
10. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
11. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa della Polizia Locale, le chiavi degli armadi per la conservazione dei cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

#### **Art. 10 - Persone Autorizzate Ad Accedere Alla Centrale Operatore Della Polizia Locale.**

1. L'accesso alla sala di controllo della Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e il personale delle forze dell'ordine.

4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### **Art. 11 - Nomina a responsabile ex art. 28 Reg. Eu. 2016/679 per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza**

1. Il titolare, qualora si rendesse necessario un intervento sul sistema informatico, può avvalersi di personale esterno (che può anche non coincidere con il soggetto incaricato della manutenzione dell'impianto).

2. Laddove ne sussistano i presupposti, tale soggetto sarà nominato dal Titolare del trattamento, responsabile ex art. 28 Reg. EU 2016/679.

3. Il soggetto cui le attività sono affidate deve:

3.1. Essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione della normativa volta a proteggere i dati personali;

3.2. Ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018) e dal Reg. EU 2016/679 nonché dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.

3.3. Adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrarle nelle procedure già in essere;

3.4. Impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e allertare immediatamente il Titolare del trattamento (l'Ente) in caso di situazioni anomale o di emergenze;

3.5. Riconoscere il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate. Il Comando di Polizia Locale, in caso di interventi tecnici per la manutenzione del sistema informatico relativo alla videosorveglianza, richiede ed esige dall'installatore un documento dettagliato circa l'intervento effettuato e la sua conformità alle disposizioni previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali.

3.6. Osservare quanto previsto dall'art. 28 del Reg. Eu. 2016/679.

### **CAPO II - Trattamento dei dati personali**

#### **Art.12 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di Controllo**

1. Il Comune di Limbadi nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali adempie all'obbligo previsto dall'art. 35 par. 3, lett c) GDPR, e pertanto, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

2. Parimenti si procederà nei casi in cui il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

#### **Art. 13– Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che siano compatibili con tali scopi, esatti ed aggiornati se necessario;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 8;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a

salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa per le finalità richiamate nel presente regolamento.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero.

4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, se non funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitors e registrate su un supporto digitale o disco fisso.

5. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento quando la sala di controllo non è presidiata da operatori.

6. Il presidio dei monitors non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del personale in servizio.

7. Le immagini videoregistrate sono conservate per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali sono state raccolte o successivamente trattate ed in ogni modo per un periodo non superiore a quello indicato dal comma 8.

8. Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana ed il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini registrate, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

9. In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, deve essere presentata una preliminare richiesta al Garante e comunque deve essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata da una specifica esigenza di sicurezza, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi imminenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente formulata dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.

10. Viene stabilito che il sistema impiegato debba essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, per l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

#### **Art. 14 – Modalità da adottare per i dati videoripresi**

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza ed i monitor dai quali è possibile visionare i dati acquisiti con sistemi di rilevamento fototrappole, sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile del trattamento e delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
  - 6.1. Al Responsabile del servizio, al responsabile per la gestione dei dati ed alle persone autorizzate previste del presente Regolamento;
  - 6.2. Ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
  - 6.3. Alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - 6.4. All'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese;
  - 6.5. Al Sindaco dell'Ente, o a un suo delegato, presso cui è installato l'impianto di videosorveglianza che ha acquisito e conserva le immagini, in virtù dei poteri a lui conferiti in materia di sicurezza urbana ex art 54 D.lgs. 267/2000 (TUEL).
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione vengono documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli eventi e degli accessi" (cartaceo e/o informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:
  - 8.1. La data e l'ora d'accesso e di uscita;
  - 8.2. L'identificazione del terzo autorizzato;
  - 8.3. I dati per i quali viene svolto l'accesso;
  - 8.4. Gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
  - 8.5. Le eventuali osservazioni della persona autorizzata al trattamento;
  - 8.6. La sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
10. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

#### **Art. 15 – Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del Comandante della Polizia Locale.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 16 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile interno della videosorveglianza deve provvedere a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. L'apparato di videosorveglianza può essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

5. Nel caso in cui gli organi delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

#### **Art. 17 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. Eu 2016/679 e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 Aprile 2010, il Comune di Limbadi si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "**Comune di Limbadi - Area Videosorvegliata**

2. Il Comune di Limbadi si impegna a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, gli incrementi dimensionali del sistema e la sua successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo.

3. Gli interessati devono essere sempre informati quando si apprestano ad accedere ad una zona videosorvegliata, anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici. A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, individuato dalle normative.

4. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, devono essere installati più cartelli.

5. Il supporto con l'informativa deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno; può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

#### **Art 18 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato può esercitare i propri diritti secondo quanto previsto dalla normativa in materia, dietro presentazione di istanza al titolare, e nello specifico ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi abbia un interesse proprio o agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Al titolare spetta dare riscontro all'interessato e valutare se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive.

7. Il Responsabile interno è tenuto a collaborare con il titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati.

8. In riferimento alle immagini registrate, non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Al contrario l'interessato ha sempre diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

### **Art. 19 – Procedura per l'accesso alle immagini**

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

### **Art. 20 – Comunicazione dei dati**

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Limbadi a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

### **Art. 21 – Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nell'ufficio di Polizia Locale.
2. L'utilizzo degli strumenti è consentito oltre al titolare, soltanto al personale in servizio della Polizia Locale, che sia stato debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto ed all'uopo incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato.
3. Gli strumenti di archiviazione delle immagini vengono fisicamente ubicati in luoghi che garantiscano il necessario livello di protezione da intrusioni non autorizzate.
4. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo così al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini, fermo restando che il Comune e le figure individuate come Responsabile non sono responsabili di mancate registrazioni per cause a essi non imputabili o prevedibili.
5. Devono essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.
6. Le misure minime di sicurezza devono rispettare i seguenti principi:
  - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti richiamati nei commi precedenti devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano loro di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, le operazioni di propria competenza le quali devono essere annotate su apposito registro.
  - b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
  - c) in caso di copie di immagini registrate su supporti informatici per le finalità indicate, l'operatore deve numerare ed indicare la data sul supporto, provvedendo a custodirlo in una cassetta di sicurezza munita di serratura e annotando sul registro dati anonimi e numero assegnato, per l'eventuale successiva trasmissione alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione;
  - d) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione delle registrazioni, anche in forma automatica, allo scadere del termine previsto;
  - e) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se sia indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e sempre in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
  - f) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice;
  - g) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.

## **Art. 22 – Deposito dei rifiuti**

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è consentito con riferimento alle attività di controllo ed accertamento dell'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose se non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultino inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il Comune si può avvalere anche di un impianto di videosorveglianza mobile per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti in prossimità di zone soggette a frequenti abbandoni, su aree pubbliche e nei parchi. I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli della presenza delle telecamere.

4. Per particolari necessità o situazioni che richiedano l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno, il titolare del trattamento può conferire la nomina di responsabile esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.
5. Le immagini comunque non possono essere conservate per un periodo superiore a quello già individuato nel presente regolamento.

#### **Art. 23 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Limbadi effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

#### **Art. 24 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. Per quanto concerne i limiti di utilizzabilità dei dati personali, si rimanda al GDPR, alla legislazione nazionale ed ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.

### **CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Art. 25 - Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 8.

#### **Art. 26 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.**

1. I danni cagionati ad altri per effetto del trattamento di dati personali possono comportare eventuale risarcimento danni ai sensi del codice civile e delle leggi speciali in materia

#### **Art. 27 – Provvedimenti attuativi**

1. Il Responsabile della protezione dei dati è competente per l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti l'approvazione di progetti di impianti di videosorveglianza, implementazione di telecamere, siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e dai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

### **CAPO V° Disposizioni Finali**

#### **Art. 28 - Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente Regolamento deve essere depositato presso l'ufficio della Polizia Locale di Limbadi, a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi della vigente normativa in tema di pubblicazione degli atti amministrativi.

#### **Art. 29 - Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.

#### **Art. 30 – Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.